

**DOMANDA 1: Quale modello di Pubblico Ministero si intende delineare con la separazione delle carriere? Rimarrà pienamente inserito nella cultura della giurisdizione oppure tenderà ad assumere un ruolo sempre più assimilabile alla parte accusatrice?**

- RISPOSTA per il SÌ: Il PM avrà le stesse funzioni che anche oggi gli sono assegnate. Quello che cambia è soltanto il fatto che non parteciperà della carriera dei magistrati giudicanti. Avrà una carriera propria, un organo di autogoverno proprio, perciò nessuna dipendenza dal potere politico, e conserverà le stesse funzioni svolte attualmente.

- RISPOSTA per il NO: Nella riforma la figura del PM si separa da quella del magistrato giudicante. Nello stato attuale sia il PM che il Giudice ricevono la stessa formazione, partecipano allo stesso concorso e tirocinio, salvo poi scegliere se intraprendere la carriera di magistrati requirenti o magistrati giudicanti. Con la riforma, il PM in futuro potrebbe anche non essere un magistrato, ma un cittadino con requisiti specifici (ad esempio un avvocato, che decide di svolgere le funzioni di Pubblico Ministero). Tutto questo si saprà soltanto in un secondo momento, cioè quando verranno sviluppate le modalità operative della riforma, attraverso i decreti attuativi emanati dal legislatore. Quindi, al momento noi cittadini non sappiamo cosa accadrà e non ci è dato sapere. Sappiamo tutti però che la magistratura oggi, sia requirente (PM) che Giudicante (il Giudice del processo) è l'organo di maggior tutela per tutti noi. Il rischio è che, se ora le attività di indagini sono svolte da un magistrato a tutti gli effetti (cioè terzo, imparziale e autonomo, il cui compito è la ricerca della verità, verificando non solo se sussistono dei reali capi di imputazione, ma anche se in realtà a questo individuo non può essere mossa alcuna accusa) con la riforma la nuova figura del PM potrà non avere la formazione del magistrato e né i valori istituzionali che lo contraddistinguono. Il nuovo PM potrebbe diventare come una sorta di Super Poliziotto proiettato verso una ricerca, forse anche spasmodica, di trovare a tutti i costi un colpevole e correre il rischio di aumentare gli errori giudiziari. La figura del PM, così come è strutturata oggi, è una figura posta a tutela e a garanzia di tutti i cittadini.

**DOMANDA 2: In caso di separazione delle carriere, come si immagina la riorganizzazione dell'autogoverno della magistratura? Si prevede la creazione di due CSM distinti o una diversa articolazione dell'attuale sistema?**

- RISPOSTA per il SÌ: La riforma prevede la creazione di due CSM uno per la magistratura giudicante e uno per la magistratura requirente (PM). Le modalità elettive sono state ampiamente illustrate dalla [dott.sa Mucciconi](#) e si potrà attingere da quell'esposizione che attualmente è reperibile su youtube: Mppu Italia.

- RISPOSTA per il NO: in caso di separazione delle carriere, è prevista la creazione di due distinti CSM, uno per la magistratura giudicante ed uno per i Pubblici Ministeri.

**DOMANDA 3: Sugli autobus vediamo la seguente pubblicità del comitato per il NO: "Vorresti giudici che dipendono dalla politica? NO!" Ci spiegate di più questa possibile dipendenza?**

- RISPOSTA per il SÌ: non pervenuta

- RISPOSTA per il NO: occorre precisare che il testo di revisione costituzionale non prevede espressamente la dipendenza dalla politica dei P.M., tuttavia, con la separazione delle carriere questo rischio si fa più concreto:

sia perché in tutti gli stati in cui vige la separazione delle carriere il P.M. dipende dal potere esecutivo (e quindi dalla politica), come in Francia o in Portogallo oppure è un soggetto politico che viene eletto (USA), sia perché è di palese evidenza che dividere dalla magistratura giudicante i Pubblici Ministeri (che sono circa un quarto del totale dei giudici, ovvero circa 2.200 rispetto ad oltre 9 mila) li rende più vulnerabili ed influenzabili e quindi

meno in grado di resistere alle "lusinghe" o alle "ingerenze" della parte politica dominante, qualunque essa sia in quel momento.

**DOMANDA 4: In che modo questa riforma inciderebbe realmente sulla durata dei processi e sull'efficienza complessiva del sistema giudiziario?**

- RISPOSTA per il Sì: Questa riforma non è una riforma del processo ma una riforma della organizzazione della magistratura. Tuttavia poiché l'intervento della separazione delle carriere e la costituzione dei due rispettivi CSM mediante sorteggio è finalizzato a interrompere il mal costume delle correnti all'interno della magistratura che si creano e alimentano mediante l'attuale sistema elettivo dei magistrati stessi, sicché l'avanzamento di carriera avviene quasi sempre non per meriti, ma in base all'appartenenza dei magistrati allo stesso sindacato e al sistema del voto di scambio, il fatto che la carriera non avverrà più con l'attuale sistema, la maggiore autonomia dei magistrati stessi non più costretti agli scambi, promuoverà la meritocrazia. Perciò, l'avanzamento di carriera da parte dei meritevoli significa anche maggiore garanzia sul funzionamento della giustizia. L'influenza positiva avverrà in maniera indiretta-

RISPOSTA per il NO: Facciamo chiarezza: la riforma incide sulla struttura del potere giudiziario e non sul processo regolato dalle norme del codice, che invece la riforma "Cartabia" ha voluto riformare anche in termini di durata. Quindi la riforma non incide sulla durata dei processi.

Quanto alla efficienza del sistema, l'organizzazione che la riforma intende introdurre, con due CSM e l'Alta Corte disciplinare, vede l'inserimento di nuovi organi, con duplicazione dei poteri ed evidente appesantimento della forma. Questo non fa, almeno nel breve periodo, sperare in un miglioramento in termini di efficienza della struttura. Occorreranno poi leggi per disciplinare nomine e funzioni prima che la intera riforma sia operativa. E' difficile pensare che l'efficienza dei processi si raggiunga attraverso la separazione delle carriere (che porterà i futuri magistrati a scegliere diversi concorsi a seconda della carriera requirente o giudicante cui vorranno accedere), così intendendo arginare il rischio che il giudice non senta il peso di una assoluzione davanti ad indagini svolte dal collega procuratore, perché i dati non confermano questa urgenza. Le assoluzioni restano una percentuale molto alta, a riprova della già presente autonomia delle funzioni nel processo.

**DOMANDA 5: Considerando che l'impianto costituzionale ha costruito una magistratura unitaria proprio per garantire equilibrio ed indipendenza, come si concilia la separazione delle carriere con lo spirito originario della Costituzione?**

- RISPOSTA per il Sì:

La separazione delle carriere è ampiamente allineata con lo spirito costituzionale, anzi, la non separazione attualmente si pone in contrasto con l'attuale costituzione. Difatti quando la costituzione fu creata era vigente il codice Rocco di ispirazione fascista e il sistema era quello inquisitorio e non, invece, quello attualmente in essere che è quello accusatorio. La riforma dell'art. 111 della Costituzione fatta sotto il governo D'Alema ha introdotto la figura del giudice terzo, come avviene in tutti i paesi maggiormente democratici e garantisti. L'intervenuta riforma dell'art. 111 Cost. non ha rotto con lo spirito della costituzione, l'attuale riforma si pone perciò come il compimento pieno dell'art. 111 Cost. Lo spirito della costituzione rimarrà salvaguardato.

- RISPOSTA per il NO: Una separazione che mantenga lo spirito costituzionale della magistratura quale organo e potere unitario dello Stato passa per una legge ordinaria, come la riforma Cartabia ha inteso fare.

La modifica della carta costituzionale ed in particolare la separazione delle strutture di autogoverno rischia di creare una magistratura bifronte: da un lato il Giudice imparziale e terzo ma pur sempre collega del PM, dall'altro il PM che rappresenta lo Stato, cerca prove a carico e anche a discarico, che va considerato come una mera parte del processo

distante dal giudicante, ma che esercita l'azione penale e per essa dispone di ampi poteri investigativi. La forma deve restare coerente con la funzione svolta.

**DOMANDA 6: Il Governo si è confrontato con il Parlamento nello scrivere la riforma per introdurre l'Alta Corte disciplinare?**

- RISPOSTA per il SÌ: Il referendum verte su un quesito giuridico di riforma dell'ordinamento della giustizia e non è un voto pro o contro il governo, altrimenti si perde di vista il vero obiettivo del referendum. Perciò, chi dichiara che il governo non si è confrontato con il parlamento o è ignorante o è in mala fede.

- RISPOSTA per il NO: Purtroppo no. Mentre la redazione della Costituzione del 1948 (ed anche alcune riforme successive) è stata frutto di un incontro di culture politiche diverse, questa legge di revisione costituzionale è frutto di una sola parte, ovvero del progetto presentato dall'attuale Governo, che è stato approvato in Parlamento senza alcuna modifica.

**DOMANDA 7: Questa Corte potrà incidere concretamente sulle responsabilità dei giudici rispetto a quanto avviene attualmente, soprattutto nel caso di gravi errori giudiziari?**

- RISPOSTA per il SÌ: L'alta Corte nell'esercizio del potere disciplinare certamente potrà assumere provvedimenti in caso di violazioni delle norme alle quali sono soggetti gli appartenenti alla magistratura.

- RISPOSTA per il NO: Non ci saranno sostanziali differenze rispetto alla disciplina attuale (esercitata da una apposita sezione disciplinare del CSM) che è già particolarmente severa e, a differenza di altre professioni, non attende l'esito dell'eventuale procedimento penale, che spesso arriva ad anni di distanza dai fatti, ma irroga subito una sanzione disciplinare, spesso imponendo il trasferimento d'ufficio in altra sede.

Piuttosto, creare un tribunale speciale servirà ad intimidire i Magistrati che dovranno emettere sentenze scomode, rendendoli più cauti e timorosi.